III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 81/2010

del 2 luglio 2010

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 61/2010 dell'11 giugno 2010 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 885/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 378/2005 per quanto riguarda i campioni di riferimento, i diritti e i laboratori elencati nell'allegato II ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1269/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 243/2007 per quanto concerne il contenuto minimo dell'additivo per mangimi nei mangimi destinati ai suini da ingrasso ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1270/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 8/2010 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativo all'autorizzazione della proteasi serinica prodotta da *Bacillus licheniformis* (DSM 19670) come additivo per mangimi per polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 9/2010 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre e tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) ([6]).

(7) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2010/6/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda mercurio, gossipolo libero, nitriti e *Mowrah, Bassia, Madhuca* ([7]).

(8) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 1zzh [Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 R 0885**: Regolamento (CE) n. 885/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 58).»;

2) al punto 1zzzn [Regolamento (CE) n. 243/2007 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 R 1269**: Regolamento (UE) n. 1269/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009 (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 27).»;

3) dopo il punto 1zzzzzu [Regolamento (CE) n. 1096/2009 della Commissione] sono aggiunti i seguenti punti:

«1zzzzzv. **32009 R 1270**: Regolamento (UE) n. 1270/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 28).

([1]) GU L 244 del 16.9.2010, pag. 6.
([2]) GU L 254 del 26.9.2009, pag. 58.
([3]) GU L 339 del 22.12.2009, pag. 27.
([4]) GU L 339 del 22.12.2009, pag. 28.
([5]) GU L 3 del 7.1.2010, pag. 7.
([6]) GU L 3 del 7.1.2010, pag. 10.
([7]) GU L 37 del 10.2.2010, pag. 29.

1zzzzzw. **32010 R 0008**: Regolamento (UE) n. 8/2010 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativo all'autorizzazione della proteasi serinica prodotta da *Bacillus licheniformis* (DSM 19670) come additivo per mangimi per polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) (GU L 3 del 7.1.2010, pag. 7).

1zzzzzx. **32010 R 0009**: Regolamento (UE) n. 9/2010 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma *reesei* (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre e tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (GU L 3 del 7.1.2010, pag. 10).»;

4) al punto 33 (Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 L 0006**: Direttiva 2010/6/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010 (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 29).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 885/2009, (UE) n. 1269/2009, (UE) n. 1270/2009, (UE) n. 8/2010 e (UE) n. 9/2010 e della direttiva 2010/6/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.